

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 19

Adunanza 10 maggio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSIGLIÈ – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (D.C.C. N. 14 DEL 24/03/2011) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 437 – 15608/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Lusigliè:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 38-20173 del 07-07-1997, successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 16-5206 del 05/02/2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 25/11/2008 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 24/03/2011, il Progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/04/2011, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 55/2011*);

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Lusigliè:

- ⇒ popolazione: 499 abitanti nel 1971, 492 abitanti nel 1981, 494 abitanti nel 1991, 536 abitanti nel 2001;
- ⇒ superficie territoriale: 524 ettari di pianura;

- ⇒ la capacità d'uso dei suoli evidenzia la presenza di 160 ettari di territorio comunale in "Classe I", 91 ettari in "Classe II", e, inoltre, di 106 ettari di "Aree Boscate";
- ⇒ risulta compreso nel Circondario di Torino, sub – ambito di "Rivarolo Canavese", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di Coordinamento Sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello di sub – ambito ad iniziativa congiunta da parte dei comuni interessati;
- ⇒ sistema di diffusione urbana: non è compreso tra i centri di diffusione urbana individuati dal P.T.C.;
- ⇒ sistema produttivo: appartiene all'ambito di valorizzazione produttiva denominato "Bacino di Rivarolo Canavese" individuato dall'art. 10.3 del P.T.C.;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. n. 41;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
- ⇒ è attraversato dal Torrente Orco e dal Torrente Vallassa il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi d'acqua compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- ⇒ la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza di "Aree inondabili" su una superficie complessiva di 236 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 24/03/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la variazione del rapporto di copertura delle zone IC3V e IC4V (Aree destinate ad impianti produttivi esistenti confermati), senza aumento della superficie territoriale, degli indici di edificabilità e senza aumentare il carico antropico.

Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante sono presenti i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/05/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/04/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Lusigliè, adottato con deliberazione del C.C. n. 14 del 24/03/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Lusigliè la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

